

La Corte costituzionale respinge alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina relativa all'Imu sollevate dalle sezioni riunite del C.G.A

[Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 280 – Pres. Grossi, Est. Carosi](#)

Tributi locali - Regioni a Statuto speciale – Sicilia - Imposta municipale propria (IMU) – Compartecipazione - Questione inammissibile di costituzionalità

Tributi locali - Imposta municipale propria (IMU) – Disciplina statale esclusiva – Questione infondata di costituzionalità

Tributi locali - Imposta municipale propria (IMU) – Disciplina statale esclusiva - Clausola di salvaguardia - Questione inammissibile di costituzionalità

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 commi 11 e 17, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed al principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria (1)).

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 – esclusi i commi 11 e 17 - d.l. n. 201 del 2011, sollevata, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia ed al principio di leale collaborazione (2).

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 201 del 2011, sollevata in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia ed al principio di leale collaborazione, che nel prevedere una clausola di salvaguardia in tema di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) è privo di autonoma capacità lesiva (3).

(1-3) I.- Con la sentenza in esame sono state disattese, in rito e nel merito, tre distinte q.l.c. sollevate, in sede consultiva, dalle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (con l'ordinanza 17 novembre 2015, n. 70/2016, oggetto della News US in data 5 febbraio 2016 cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), chiamate a pronunciarsi sul ricorso straordinario proposto da alcuni proprietari di fabbricati rurali e terreni agricoli avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Augusta del 30 ottobre 2012, n. 47, di approvazione del regolamento concernente le modalità di applicazione dell'imposta municipale unica – IMU, di cui all'art. 13 del d.l. 201/2011, e la fissazione dell'aliquota ordinaria per l'anno 2012.

II. – La prima massima è conforme agli specifici precedenti resi dal giudice delle leggi; v. Corte cost., 15 luglio 2015, n. 155, in *Foro it.* 2016, I, 1590 con nota di D'AURIA, secondo cui *“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 1, commi 380, 383 e 387, l. 24 dicembre 2012 n. 228, censurati per violazione degli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., dell’art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, degli statuti della Regione Valle d’Aosta, della Regione siciliana, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sardegna, nella parte in cui prevedono la compartecipazione delle Regioni ai tributi erariali riscossi nel territorio, specificamente in materia di Imposta municipale propria (IMU) e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con conseguente sottrazione di una parte delle competenze tributarie spettanti per statuto alle Regioni speciali senza correlate misure riequilibratrici. Il giudice delle leggi non può dettare relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato, seppure in difformità dallo schema costituzionale pattizio, considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomie speciali e dell’equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore, mentre alla Corte costituzionale spetta valutarne a posteriori la correttezza. Ciò non comporta tuttavia che gli effetti distorsivi conseguenti al mancato rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi in un contesto non conforme né alla salvaguardia delle autonomie speciali né agli equilibri della finanza pubblica, atteso che se l’adozione unilaterale in via provvisoria dei criteri per la disciplina delle pertinenti relazioni finanziarie può essere giustificata dalla tempistica della manovra di stabilità, il protrarsi dell’anomala situazione di potenziale squilibrio tra le entrate così unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delle autonomie speciali, correlato alle funzioni effettivamente esercitate, pone in essere un ingiustificato sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e la violazione, per l’effetto, del principio di leale collaborazione, al quale va posto immediato rimedio”*.

In relazione alla seconda massima è sufficiente rinviare al recente precedente, che si inserisce all’interno di un indirizzo consolidato, di cui alla sentenza 25 febbraio 2016, n. 40, in *Giurisprudenza costituzionale* 2016, 1, 255.

Sulla inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata avverso una clausola di salvaguardia – oggetto della terza massima – v. Corte cost. 13 maggio 2015, n. 77, in *Foro it.* 2016, I, 49, con nota di D'AURIA, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza.

III.- Per completezza si segnalano:

a) sulla nozione di tributo regionale, Corte cost. 3 dicembre 2015, n. 253 e n. 252, in *Foro it.*, 2016, I, 382;

b) sulla autonomia tributaria delle regioni a statuo speciale e, in particolare, della regione Sicilia, Corte cost., 17 febbraio 2016, n. 31, 14 gennaio 2016, n. 3, 3 dicembre 2015, n. 246, 12 marzo 2015, n. 31, in *Foro it.*, 2016, I, 1544 ss.;

c) sulle procedure e i termini di approvazione e pubblicazione delle delibere recanti la determinazione delle aliquote dell’IMU, Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808 che ha confermato T.a.r. per la Calabria, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 366, in *Foro it.*, 2014, III, 545.